

REGOLAMENTO

per la distribuzione dell'acqua potabile

PARTE I

DISTRIBUZIONE CON SISTEMA DI MISURA A CONTATORE

ART. 1

Il Comune fornisce, per uso potabile, di igiene e diversi, ma escluso qualsiasi uso per industria (per funzionamento di macchine ed altri speciali attrezzi industriali) e per irrigazione, l'acqua con il sistema di misura a contatore, alle utenze di stabili situati lungo le strade provviste delle apposite condutture.

Può essere concessa la fornitura di acqua anche ad utenze in stabili non situati in località provviste di canalizzazione di distribuzione, alle condizioni particolari da prescriversi caso per caso, ferme restando le disposizioni generali di cui al presente regolamento.

Di norma la fornitura di acqua viene concessa ai proprietari degli stabili, ma tuttavia può essere fatta anche da locatari che la richiedono, secondo quelle disposizioni particolari da prescrivere si caso per caso.

ART. 2

MODALITÀ PER L'ABBONAMENTO

La richiesta di fornitura di acqua dovrà essere compilata su apposito modulo del Comune e firmato dall'utente, con la indicazione del suo domicilio.

Qualora per eseguire la fornitura dell'acqua sia necessario collocare in opera tutta o parte della conduttura e gli apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà ottenere preventivamente il regolare nulla osta del perzo proprietario per la servitù di acquedotto che verrà a costituirsi, la quale dovrà risultare da esplicita dichiarazione di consenso del proprietario dello stabile sia per il collocamento delle condutture e degli apparecchi, sia per la eventuale rimozione o modifiche dei medesimi.

Il nulla osta del proprietario è irrevocabile per tutta la durata dell'utenza.

La prestazione della richiesta di cui sopra implica la esplicita ed integrale accettazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Qualsiasi spesa per l'eventuale registrazione del contratto, nonchè per imposte, tasse, contributi e canoni erariali, provinciali e comunali comunque attinenti alla fornitura dell'acqua, si intende a completo carico dell'utente.

ART. 3

ANTICIPAZIONI

All'atto dell'eventuale accettazione della richiesta l'utente verserà al Comune;

- a) una quota fissa di £.3.000 - per l'attivazione dell'impianto
- b) un deposito, salvo conguaglio, pari alla somma preventivata per la esecuzione delle opere come all'art. 11.

Su tale deposito verrà liquidata la fattura che il Comune rimetterà all'utente con la specifica dei lavori eseguiti dai cottimisti da esso prescelti e valutandoli in base ai prezzi correnti di mercato, aumentati del 10% per la posa di condutture e apparecchiature, oltre l'ulteriore aumento del 15% per spese generali del Comune.

Qualora il deposito effettuato non fosse sufficiente a coprire l'importo delle fatture, l'utente è tenuto a versare la differenza entro 10 giorni dalla data della fattura stessa; in caso contrario il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura.

L'eventuale eccedenza del deposito verrà rimborsata all'utente all'atto del ricevimento della fattura.

- c) una somma pari all'importo del consumo minimo garantito per un semestre, come specificato all'art. 15.

Su quest'ultima anticipazione, allo scadere della concessione, saranno conteggiati i consumi finali e gli eventuali addebiti, per qualsiasi titolo effettuati all'utente, al quale verrà rimborsata la eventuale eccedenza dell'anticipazione.

- d) una somma per deposito garanzia del contatore secondo la tabella B.

ART. 4

INIZIO E TERMINE DELLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua avrà inizio appena sarà ultimato a pronto a funzionare l'impianto di derivazione; da tale data decorrono i termini contrattuali ed il contratto andrà a scadere con il 31 dicembre successivo.

Ove però l'utente non ne dia espressa disdetta a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno seguente e così via.

La rinnovazione s'intende fatta in base alle condizioni del Regolamento a tariffe che saranno in vigore alla data della rinnovazione stessa.

ART. 5

CAMBIAMENTO DI UTENZA

In caso di vendita dello stabile, o di concessione dell'esercizio e dell'alocazione l'utente cessante deve darne immediato avviso al Comune verso il quale continuerà peraltro ad essere responsabile degli obblighi assunti fino a che non sia stata perfezionata la regolare voltura dell'utenza.

In caso di mancato avviso al Comune il contratto continuerà ad avere vigore e l'utente sarà tenuto alla piena osservanza di tutti gli obblighi assunti e sarà responsabile in proprio di eventuali danni e infrazioni causati dai suoi successori ai materiali e apparecchi del Comune.

Il nuovo proprietario locatario che intendesse subentrare nel contratto dovrà inoltrare al Comune la relativa richiesta che, se accolta, produrrà l'annullamento del precedente contratto e quindi la estinzione degli obblighi del precedente utente a decorrere dalla data della presentazione della richiesta del nuovo utente.

Qualora la fornitura dell'acqua sia stata interrotta in seguito al mancato pagamento di somme dovute al Comune in relazione all'utenza, il flusso non potrà essere ripristinato se prima il Comune non sia stato soddisfatto del suo credito.

ART. 6

UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua fornita in abbonamento non potrà essere utilizzata per scopi o immobili diversi da quelli specificati nel contratto.

ART. 7

FATTURAZIONE ED ESENZIONI

L'acqua consumata verrà fatturata semestralmente in base alle tariffe contrattuali indicate nell'allegata tab.A, e nella relativa bolletta saranno aggiunti i noli e manutenzione degli apparecchi di misura, come alla tabella B, le tasse e quanto altro sia dovuto all'utente, L'importo delle bollette dovrà essere versato entro il termine indicato dall'avviso di pagamento.

Trascorso tale termine l'utente è tenuto alla corresponsione di una indennità proporzionale all'importo del debito, ferma restando la facoltà del Comune di interrompere la fornitura senza altro avviso e senza bisogno di messa in mora o di pronuncia dal Magistrato, e salvo, ove occorra, a provvedere coi mezzi legali alla riscossione delle somme dovute.

Il ripristino del flusso, interrotto in seguito a morosità, è subordinato all'integrale pagamento dei consumi, delle indennità di cui sopra, oltre ad una indennità fissa di £.2.000, - per il sopralluogo del fontaniere.

L'utente che crede di riscontrare un errore a suo carico nella fatturazione dovrà tuttavia versare l'importo della bolletta salvo avanzare reclamo al Comune che, qualora il reclamo risultasse fondato, provvederà al rimborso della somma pagata in più, limitatamente al semestre precedente, e ne terrà conto nella liquidazione del consumo nel trimestre successivo.

Nel caso si constati errore in più o in meno nelle indicazioni del contatore oltre i limiti di tolleranza del 5% i consumi verranno liquidati in base al consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, in mancanza, in rapporto al consumo dei mesi precedenti.

Il diritto di rimborso per i maggiori consumi erroneamente liquidati può risalire al massimo a mesi sei dalla richiesta di verifica.

La spesa occorsa per la medesima (minimo £.2.000) resterà a carico dell'utente, se risulterà che il contatore funziona regolarmente.

ART. 8

UTENZE PROVVISORIE

A richiesta il Comune può concedere delle erogazioni provvisorie di acqua per una durata non inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi,

e per una quantità non inferiore ad 1 mc. al giorno.

Il pagamento di tali erogazioni, preventivamente stabilite in multipli di 30 m., verrà effettuato in anticipo sulla base della tariffa di £.200 - per mc.

L'eventuale maggior consumo accertato verrà pagato posticipatamente.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente qualora l'effettivo consumo fosse inferiore alla quantità richiesta, intendendosi questa come consumo minimo garantito.

I contratti relativi alle utenze provvisorie si intendono rescissi alla scadenza e quindi non rinnovabili automaticamente.

Valgono, per le utenze provvisorie, tutte le altre norme contenute nel presente regolamento.

ART. 9

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Per le bocche di incendio, l'utente pagherà il canone di cui alla tabella B, oltre il pagamento al prezzo di tariffa della acqua consumata per l'estinzione e misurata a contatore.

Tutte le spese ~~di costruzione, e manutenzione delle bocche di incendio e relative condutture esterne ed interne, nonché la spesa per la visita periodica in concorso dei vigili, sono a carico dello~~utente. Il canone annuo deve essere pagato in due rate semestrali eguali anticipate, in base alla tariffa in vigore.

ART. 10

VERIFICHE - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA - PENALITÀ

L'utente dovrà permettere agli agenti del Comune, in ogni momento ed anche senza preavviso, il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi, e condutture facenti parte del l'impianto e dovrà inoltrare uniformarsi alle prescrizioni che gli venissero impartite dagli agenti del Comune nei riguardi del buon funzionamento dell'impianto.

Nel caso che l'utente si opponesse a tali accessi necessari per la lettura dei contatori e per le verifiche che il Comune riterrà opportuno effettuare, sarà in facoltà del Comune sospendere la fornitura dell'acqua.

La sospensione è di pieno diritto del Comune qualora sia constatata l'infrazione e l'alterazione del sigillo apposto all'apparecchio, la manomissione e l'alterazione delle condutture portatrici e qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell'impianto.

In questi casi l'utente, oltre ad una penale fissa di £.30.000.-, dovrà pagare il prezzo dell'acqua eventualmente dispersa o sottratta abusivamente e rimborsate tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se questo fu commesso da terzi, salva e riservata l'azione del Comune verso i responsabili.

In qualunque caso il ripristino dal flusso sarà subordinato al pagamento di £.2.000 per l'accesso del fontaniere.

L'utente inoltre è responsabile verso il Comune dell'integrità delle condutture portatrici nel tratto dalla presa stradale all'apparecchio di misura e sono a suo carico le riparazioni di eventuali guasti; egli inoltre deve sempre denunciare al Comune le eventuali irregolarità o danni che si verificassero per ~~non~~ non incorrere nelle corrispondenti responsabilità civili e penali.

Il Comune non può essere tenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuori uscita di acqua sia dal rubinetto di presa, sia dalla tubazione del contatore, da qualsiasi causa ciò sia determinata.

ART. 11.

ESECUZIONE DELLA PRESA

Le opere di derivazione dalla condotta principale della rete di distribuzione fino al contatore compreso, costituiscono la presa.

Le prese vengono eseguite dal Comune nel luogo e con le norme da esso fissate, ma l'utente è tenuto a rimborsare l'importo, come specificato all'art. 3.

Le eventuali riparazioni della presa sono parimenti a carico dell'utente che ne anticipa l'importo previsto, secondo le modalità di cui al citato art. 3.

In genere la somministrazione di acqua a uno stabile è fatta mediante un'unica presa, solo in casi eccezionali il Comune può concedere più prese per uno stesso stabile.

Il proprietario di uno stabile in cui esista una presa, non può senza una particolare autorizzazione del Comune servirsene per almentare uno stabile attiguo, anche se di sua proprietà.

ART. 12

DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE

Il diametro della presa e del contatore da installarsi viene determinato a giudizio del Comune tenuto presente il consumo massimo orario e massimo semestrale previsto.

In via normale non potranno essere concesse prese di diametri superiori a mm.50, a meno che il Comune non ritenga che una presa di diametro superiore sia compatibile con l'efficienza della conduttura principale. Al Comune spetta altresì di stabilire la posizione più opportuna per la posa dei contatori, l'utente dovrà concedere il posto necessario alla loro posa in opera ed occorrendo provvedere a sue spese alla costruzione di un pozzetto, secondo le modalità prescritte dai tecnici del Comune.

L'allacciamento del contatore all'impianto dell'utente non sarà effettuato se non siano eseguite le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso che la tubazione della presa o il contatore fossero di diametro non sufficiente in confronto dei consumi, il Comune potrà a suo esclusivo giudizio, provvedere alla sostituzione della presa e del contatore con altri di portata superiore.

In tal caso s'intenderà senz'altro variato il minimo garantito o il nolo che l'utente dovrà corrispondere in relazione al diametro del nuovo contatore. Le spese per la modifica dell'impianto sono a carico dell'utente.

Sono pure vietati gli allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle di fogna o di qualsiasi altra distribuzione di acqua.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, manutenzione e riparazione occorrenti per le opere di presa e per gli apparecchi di misura sanno eseguite esclusivamente dal personale del Comune e quindi esplicitamente vietati all'utente, sotto pena del pagamento dei danni e delle in-lennità stabilite all'art. 10.

Nel caso che gli incaricati del Comune riscontrassero delle irregolarità negli impianti interni, ne daranno notizia agli utenti perchè

./.

provvedano ad eliminare gli inconvenienti. Ove ciò non sia fatto in brevissimo termine, il Comune potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a che l'utente non abbia provveduto.

ART. 13

DEFICIENZA E INTERRUZIONE DEL FLUSSO

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del flusso dell'acqua da qualunque causa prodotto, o per diminuzione di pressione, ma si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine per rimuovere l'inconveniente.

ART. 14

RECUPERO DELLA PRESA

Allo scadere del contratto il Comune avrà la facoltà di rimuovere e ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

ART. 15

MINIMI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE A CONTATORE

Tutte le utenze distinte per categorie in base alla tab. A, saranno soggette al pagamento dei consumi minimi contrattuali calcolati come indicato nella tabella stessa, anche se l'effettivo consumo sia inferiore a quello stabilito come minimo.

ART. 16

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare il seguente regolamento.

Le modifiche, quando avranno riportato le approvazioni delle competenti autorità, saranno obbligatorie per quegli utenti che hanno in corso la fornitura di acqua, salvo, bene inteso, il diritto, da parte loro, di anticipare la risoluzione del contratto.